



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Istituzione della “Commissione tecnico-consultiva corroboranti” in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 dicembre 2023.

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante “*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “*relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006*”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 “*relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*”;

VISTO in particolare l’articolo 17, comma 4, del citato d.p.r. 28 febbraio 2012, n. 55, recante “*Modifiche all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*” e rubricato “*Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale*” che prevede l’istituzione con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di una Commissione tecnica per le pertinenti valutazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “*relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio*”;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 giugno 2022, al n. 757, recante *“Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011”*;

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 13, del decreto ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771, che dispone che ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, terzo capoverso, del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati i prodotti elencati nell’Allegato 2- *“Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali”* del decreto medesimo;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni *“Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”* e *“Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”* sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni *“Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”* e *“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente *“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 dicembre 2023, recante *“Ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni comunque denominati operanti presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, istituzione di nuovi organismi con apposita missione, incorporazione o soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell’azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2024 ed in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera b) con il quale è stata soppressa la Commissione tecnica di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, istituita con decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2587;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 dicembre 2023, inerente alla possibilità di prevedere l’istituzione di un nuovo organismo tecnico consultivo in sostituzione della Commissione tecnica di cui al comma 1,



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

lettera b), in funzione delle esigenze connesse al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, art. 17;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

CONSIDERATO necessario istituire, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 dicembre 2023, un nuovo organismo tecnico consultivo al fine di dare piena attuazione all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, con il compito di fornire le necessarie valutazioni tecniche in merito alle istanze ed ai relativi dossier di prodotti corroboranti;

CONSIDERATO necessario definire, altresì, le procedure operative nonché le modalità di funzionamento del nuovo organismo tecnico consultivo e conseguentemente procedere con un riordino e semplificazione delle procedure per la presentazione e valutazione del dossier tecnico per la richiesta di approvazione di modifica o riesame di un prodotto corroborante.

DECRETA

CAPO I - COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

Articolo 1 **(Finalità)**

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 dicembre 2023, è istituito l'organismo tecnico consultivo denominato "Commissione tecnico-consultiva corroboranti", al fine di dare piena applicazione all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55.
2. Il presente decreto definisce la composizione della "Commissione tecnico-consultiva corroboranti" di cui al comma 1, le relative procedure operative nonché le modalità di funzionamento.
3. Il presente decreto definisce, altresì, la procedura di approvazione dei corroboranti e gli adempimenti per l'immissione in commercio dei formulati commerciali di corroboranti approvati dalla Commissione tecnico-consultiva.

Articolo 2 **(Definizioni)**



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, ed in particolare:
 - a) Corroboranti, potenziatori delle difese delle piante (di seguito “Corroboranti”): sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che:
 - 1) migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;
 - 2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti;
 - b) Coformulanti: sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti.
2. Si applica, altresì, la seguente definizione:
 - a) Responsabile dell'immissione in commercio di un formulato commerciale di un corroborante approvato: il soggetto che figura in etichetta come colui che commercializza il prodotto.

Articolo 3

(Commissione tecnico-consultiva corroboranti)

1. La “Commissione tecnico-consultiva corroboranti”, di seguito “Commissione”, operante presso il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha il compito di fornire le pertinenti valutazioni e i pareri in merito alle istanze presentate dai soggetti interessati inerenti all'inserimento o la modifica o il riesame di prodotti corroboranti, in agricoltura biologica, biodinamica o convenzionale.
2. La Commissione è strutturata nelle seguenti Sezioni:
 - a) Sezione Agricoltura Biologica e Biodinamica;
 - b) Sezione Agricoltura Convenzionale.

Articolo 4

(Composizione della Sezione Agricoltura Biologica e Biodinamica)

1. La Sezione Agricoltura Biologica e Biodinamica della Commissione, presieduta dal Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero (PQA), valuta in maniera esclusiva le istanze relative a prodotti corroboranti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica ed è composta da:
 - a) Direttore generale per la promozione della qualità agro-alimentare del Ministero, con funzioni di coordinatore/Presidente;
 - b) Direttore dell'Ufficio agricoltura biologica, sistemi di qualità alimentare nazionale del Ministero;
 - c) un rappresentante dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
 - d) un rappresentante del Ministero della salute;
 - e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- f) tre esperti designati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) competenti in materia di impiego di mezzi tecnici in agricoltura biologica e biodinamica.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio PQA II – Agricoltura biologica, sistemi di qualità alimentare nazionale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero.

Articolo 5

(Composizione della Sezione Agricoltura Convenzionale)

1. La Sezione Agricoltura convenzionale della Commissione, presieduta dal Direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero (DISR), valuta in maniera esclusiva le istanze relative a prodotti corroboranti da utilizzare in agricoltura convenzionale ed è composta da:
 - a) Direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero, con funzioni di coordinatore/Presidente;
 - b) Direttore dell'Ufficio servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali del Ministero;
 - c) un rappresentante dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
 - d) un rappresentante del Ministero della salute;
 - e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - f) tre esperti designati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria competenti in materia di impiego di mezzi tecnici in agricoltura convenzionale;
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio DISR V- Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero.

Articolo 6

(Nomina dei componenti)

1. Con decreto direttoriale emanato congiuntamente dai Direttori Generali di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, sono nominati i componenti delle due sezioni della Commissione, sulla base delle designazioni pervenute dalle rispettive Amministrazioni.
2. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La partecipazione dei componenti alle Sezioni della Commissione di cui al presente provvedimento non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, rimborsi o indennità.

Articolo 7

(Funzionamento della Commissione)

1. Le sezioni della Commissione sono convocate separatamente dal relativo Presidente. Ove se ne ravvisi la necessità, la Commissione è convocata in seduta plenaria in modo congiunto dai rispettivi Presidenti.
2. La segreteria di ogni sezione trasmette le convocazioni delle riunioni e i relativi documenti, ai componenti della sezione della Commissione, a mezzo posta elettronica.
3. Il Presidente di ciascuna sezione, in caso di specifiche necessità, può invitare a partecipare esperti



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

esterni in funzione delle specifiche esigenze o degli argomenti tecnici oggetto di esame.

4. In caso di impedimento, il Presidente di ciascuna sezione può delegare le proprie funzioni ad un altro componente del Ministero.
5. Le sezioni di cui all'articolo 3 si dotano ognuna di un regolamento di funzionamento interno.

CAPO II – PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI CORROBORANTI

Articolo 8

(Modalità di deposito dell'istanza)

1. L'istanza di approvazione, modifica o riesame di un prodotto corroborante è inoltrata, dai soggetti interessati, al Ministero e rispettivamente:
 - a) al Dipartimento delle sovranità alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agro alimentare, Ufficio agricoltura biologica, sistemi di qualità alimentare nazionale, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - e-mail aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it per i prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica;
 - b) al Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - e-mail aoo.cosvir@politicheagricole.gov.it per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni elencate nell'Allegato 1, parte A ed essere corredata dal fac-simile dell'etichetta compilata con tutti gli elementi tecnici di cui all'Allegato 1, Parte B del presente decreto. La documentazione tecnica e scientifica presentata a corredo dell'istanza è redatta e predisposta in rigoroso ed univoco riferimento all'azione che il prodotto svolge attivando meccanismi fisiologici della pianta per aumentarne le capacità di difesa in risposta a stress biotici e abiotici e/o di proteggerla da danni derivanti da azioni fisico-meccaniche.
3. La denominazione commerciale deve ricondurre in modo immediato al corroborante. Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa a natura, le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente il corroborante approvato.
4. Nel caso di soggetti esteri, l'istanza di cui al comma 1 è presentata da un rappresentante nazionale loro delegato.

Articolo 9

(Ammissibilità dell'istanza per un prodotto corroborante)

1. L'Ufficio competente, verificata la conformità dell'istanza a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 e, nel caso di istanza presentata per un prodotto da utilizzare in agricoltura biologica, anche la conformità al Capo II del



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

regolamento (UE) 2018/848, invia la stessa ai componenti della sezione della Commissione per la valutazione tecnica.

2. Nel caso di prodotti corroboranti da impiegare su prodotti vegetali destinati ad uso alimentare, tutti i componenti, sostanza attiva inclusa, devono essere alimenti o sostanze ammesse per l'uso alimentare.
3. L'Ufficio competente, qualora l'istanza risulti non conforme, notifica al richiedente, nel rispetto delle tempistiche di legge, le necessarie azioni correttive o integrative, ovvero, qualora non sia possibile adottare azioni correttive o integrative, il rigetto dell'istanza.

Articolo 10

(Procedura di valutazione dell'istanza)

1. La sezione della Commissione competente per l'istanza, in applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, valuta l'istanza ed esprime un parere formale e motivato.
2. Ai fini del comma 1, la sezione della Commissione può richiedere eventuale documentazione integrativa all'istanza presentata, nonché le metodiche analitiche ufficiali considerate necessarie.
3. Il competente Ufficio di cui all'articolo 8, comma 1, comunica il parere espresso dalla sezione della Commissione, per posta elettronica, al Ministero della salute.
4. La sezione della Commissione competente per l'istanza, esaminate le eventuali osservazioni pervenute dal Ministero della salute, formula il parere definitivo.
5. In mancanza di osservazioni entro 30 giorni si intende acquisito il parere positivo.
6. In caso di parere definitivo favorevole, il nuovo prodotto corroborante, con gli eventuali coformulanti, è approvato con decreto ministeriale e inserito nella sezione dei prodotti corroboranti, potenziatori delle difese delle piante della banca dati prodotti fitosanitari del SIAN.
7. La tenuta e l'aggiornamento della sezione dei prodotti corroboranti, potenziatori delle difese delle piante della banca dati prodotti fitosanitari del SIAN è attribuita, rispettivamente, alla Direzione generale per la promozione della qualità agro alimentare per i prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica e alla Direzione generale dello sviluppo rurale per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale.
8. In caso di parere definitivo sfavorevole, il competente Ufficio di cui all'articolo 8, comma 1, comunica al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Il provvedimento finale di rigetto indica, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
9. Le sezioni della Commissione rendono il proprio parere anche in ordine ai prodotti di propria competenza già inclusi nella sezione di cui al comma 6, che non soddisfano più i criteri previsti per l'iscrizione, al fine dell'eliminazione degli stessi o della modifica dei requisiti o delle condizioni minime necessarie alla commercializzazione e utilizzazione dei relativi formulati commerciali.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

10. L'utilizzo, all'interno di un corroborante autorizzato, di un coformulante diverso da quello esplicitamente riportato nel decreto di approvazione richiede una nuova autorizzazione.

Articolo 11

(Adempimenti per l'immissione in commercio di formulati commerciali di un corroborante)

1. Ai fini dell'immissione in commercio, il responsabile dell'immissione in commercio di un formulato commerciale di un corroborante già approvato trasmette a mezzo PEC al competente Ufficio di cui all'articolo 8, comma 1, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di integrale conformità del formulato commerciale alle caratteristiche del prodotto corroborante approvato ai sensi dell'articolo 10. Il responsabile dichiara, altresì, che il formulato commerciale contiene esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati e che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. A tale dichiarazione è allegato il fac-simile dell'etichetta compilato con tutti gli elementi tecnici di cui all'Allegato 1, Parte B del presente decreto.
2. Nel caso di formulati commerciali impiegabili in agricoltura biologica il responsabile dell'immissione in commercio dichiara che il processo produttivo è compatibile con i principi dell'agricoltura biologica.
3. I formulati commerciali non rispondenti alle caratteristiche del prodotto corroborante approvato, compresi eventuali coformulanti, non possono essere commercializzati.
4. I formulati commerciali di cui al comma 1 sono inseriti nella sezione dei formulati commerciali dei prodotti corroboranti, potenziatori delle difese delle piante, della banca dati prodotti fitosanitari del SIAN. La tenuta e l'aggiornamento della sezione è attribuita, rispettivamente, alla Direzione generale per la promozione della qualità agro alimentare per i prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica e alla Direzione generale dello sviluppo rurale per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale.
5. Ai fini dell'inserimento nella banca dati del SIAN dei formulati commerciali immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il responsabile conferma le caratteristiche degli stessi, in applicazione del comma 1, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2587.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nel sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL MINISTRO

On. Francesco Lollobrigida



Francesco
Lollobrigida
MASAF
30.05.2024
13:35:30
GMT+01:00



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO 1

PARTE A

Dossier tecnico per la richiesta di approvazione di “Corroboranti potenziatori delle difese delle piante” in applicazione dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55

1. Informazioni generali

- a. Tipo di richiesta (nuovo inserimento, eliminazione di un prodotto dall’elenco, modifica o integrazione);
- b. Richiedente;
- c. Nome e indirizzo del responsabile legale dell’immissione in commercio e stabilimento di produzione e confezionamento.

2. Identità del prodotto, materie prime e metodi di produzione

- a. Nome del prodotto corroborante (la denominazione commerciale non può essere di fantasia);
- b. Denominazione scientifica del prodotto corroborante (nome comuni ISO o sinonimi, nome chimico CAS, CEE e CIPAC, formula molecolare e di struttura, massa molecolare);
- c. Denominazione dei coformulanti presenti nella quantità minima sufficiente a garantire l’efficacia del corroborante;
- d. Composizione quali-quantitativa;
- e. Principio attivo e formulazione;
- f. Informazioni sulla composizione, specificando la natura e la quantità delle sostanze, secondo la nomenclatura scientifica;
- g. Origine della materia prima da cui deriva il prodotto corroborante e i coformulanti e criteri di raccolta, estrazione e produzione utili alla sua valutazione. I coformulanti utilizzati devono essere conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021;
- h. Valutazione dei possibili effetti sulla salute umana, degli animali o sull’ambiente, sulla base degli studi scientifici disponibili di tutte le componenti;
- i. Dichiarazione che il prodotto è/non è geneticamente modificato, non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati né contiene prodotti geneticamente modificati.
- j. Descrizione del processo di produzione ed elementi utili a definirne la conformità dell’uso del corroborante ai principi di cui al Capo II del regolamento (UE) 2018/848;
- k. Principali caratteristiche e proprietà chimico-fisiche inclusa la solubilità in acqua e in altri solventi di interesse;
- l. Composizione in ordine decrescente del peso in percentuale di tutti i componenti.

3. Modalità di impiego agronomico

- a. Attività svolta dal prodotto e campo di impiego;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b. Modalità di azione;
- c. Istruzioni d'uso, dosi e metodo di applicazione;
- d. Modalità e precauzioni d'uso;
- e. Numero e tempi di applicazione;
- f. Fasi fenologiche della pianta nelle quali è consigliato il trattamento;
- g. Eventuali effetti collaterali.

4. Motivazione della richiesta

- a. Necessità di utilizzo del prodotto;
- b. Metodi e prodotti alternativi esistenti e autorizzati in agricoltura;
- c. Usi tradizionali e pregressi del prodotto in agricoltura ed eventuali riferimenti normativi.

5. Altre informazioni

- a. Informazioni sulle autorizzazioni in altri Paesi;
- b. Imballaggio (tipo, materiali, dimensioni, ecc.), compatibilità della preparazione con i materiali proposti per l'imballaggio;
- c. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio;
- d. Misure di emergenza in caso di incidente;
- e. Elenco di eventuali allegati tecnici (pubblicazioni scientifiche, schede tecniche ecc.);
- f. Bibliografia correlata.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PARTE B

Informazioni da riportare nel *fac-simile* dell'etichetta del prodotto Corroborante per la richiesta di approvazione di “Corroboranti potenziatori delle difese delle piante” in applicazione dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55.

1. In intestazione l'etichetta deve riportare con carattere MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico, cioè, “CORROBORANTE - Potenziatore delle difese delle piante”.
2. Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: “Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici”.
3. Immediatamente sotto deve essere riportata l'indicazione, ove opportuno, ‘PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA’ o ‘NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA’
4. Denominazione commerciale del prodotto. La denominazione commerciale deve ricondurre in modo immediato al corroborante. Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa a natura, le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente il corroborante approvato.
5. Composizione. Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008.
6. Composizione quali-quantitativa in percentuale di peso dei componenti.
7. Dosi e modalità di impiego.
8. Modalità e precauzioni d'uso.
9. Distributore
10. Stabilimento di produzione e confezionamento
11. Contenuto netto della confezione e relativo lotto di produzione
12. Data di scadenza del prodotto
13. Identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio;
14. Destinazione d'uso non riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55.